

Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi Cispel Lombardia per il biennio 2018 - 2019

**Disciplinare di procedura aperta, settori ordinari,
sopra soglia comunitaria, per forniture,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, a
favore delle gestioni, aziende o società associate a
Confservizi Cispel Lombardia**

Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)
Gara farmaci 2018 – 2019

**Disciplinare di procedura aperta, settori ordinari, sopra soglia comunitaria,
per forniture, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, a favore delle
gestioni, aziende o società associate a Confservizi Cispel Lombardia**

Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, settori ordinari ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, dello stesso decreto, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di farmaci etici, farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci e attività connesse per il periodo 2018 e 2019) (nel seguito anche definita, per brevità "gara farmaci 2018 – 2019") a favore delle gestioni, aziende o società della distribuzione farmaceutica pubblica associate a Confservizi Cispel Lombardia.

Avviso di gara trasmesso per la pubblicazione in GUUE il 28/08/2017.

SOMMARIO

Titolo I	AMMISSIONE ED ESCLUSIONI, 2	15,	Risoluzione del contratto, 13
Art. 1,	Amministrazione aggiudicatrice, 2	16,	Effetti della risoluzione per inadempienza dell'appaltatore, 13
2,	Procedura, oggetto e durata della gara e CIG, esclusioni, 3	Titolo IV	ALTRI ASPETTI, 14
3,	Ammontare dell'affidamento, 3	17,	Disciplina generale e residuale, 14
4,	Modalità di presentazione delle offerte, 3	18,	Documenti di gara, 14
5,	Criterio di aggiudicazione, 8	19,	Richieste di chiarimento, 14
6,	Commissione giudicatrice e procedura di aggiudicazione, 9	20,	Verifiche e controlli, 15
7,	Subappalto, 11	21,	Lotti funzionali : presupposti e finalità, 15
8,	Trattamento dei dati personali, 11	22,	Avvalimento, 16
Titolo II	AGGIUDICAZIONE, 11	23,	Documento di gara unico europeo, 16
9,	Stipulazione dei contratti e cauzione definitiva, 11	24,	Partecipazioni in forma associata e condizioni di partecipazione, 17
10,	Spese contrattuali, 12	25,	Altre informazioni, 18
11,	Accertamenti antimafia, 13	26,	Definizione delle controversie, 18
12,	Pagamenti, 13		
13,	Rinvii, 13		
Titolo III	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 13		
14,	Penali in caso d'inadempienza ad obblighi contrattuali, 13		

Titolo I
AMMISSIONE ED ESCLUSIONI
Art. 1

(Amministrazione aggiudicatrice)

1. ConfserviziCispel Lombardia (di seguito, anche, «la stazione celebrante»), – Strada 4 Palazzo Q 7, n. 27 – I-20089 Rozzano (MI) – cod. fiscale e p.iva 04602330153, tel. (+39) 02 57300000, fax (+39) 02 57305426, e-mail: serviziofarmacie@confservizilombardia.it, PEC: confservizilombardia@peceasy.it, sito web: www.confservizilombardia.it, (e nel seguito anche definita «la stazione celebrante»), è stata incaricata dalle gestioni, aziende e società associate che operano nel settore della distribuzione farmaceutica pubblica ed aderenti alla presente gara (nel seguito anche denominate «amministrazioni aggiudicatrici» o «associato»), le quali hanno conferito alla stazione celebrante specifica delega ad agire in loro nome ed per loro conto, ad occuparsi dello svolgimento aggregativo della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di cui all'art. 2 del presente disciplinare.
2. La stazione celebrante stipulerà il contratto *master* con l'aggiudicatario o gli aggiudicatari.
3. Ogni amministrazione aggiudicatrice, successivamente, provvederà alla stipula in via definitiva ed in proprio (con CIG derivato) dei singoli contratti di fornitura per il lotto interessato e limitatamente ai propri fabbisogni.
4. I singoli contratti di fornitura saranno conclusi nel rispetto degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto *master*, in aderenza al bando di gara, al relativo disciplinare ed all'allegato capitolato e ad ogni altro atto inerente la procedura.
5. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il ragionier Stefano Carcano, il quale, nel corso dell'espletamento della presente gara, è contattabile all'indirizzo e-mail di cui al precedente comma 1 di questo articolo. Egli assume altresì il ruolo di responsabile dell'accesso agli atti amministrativi (RAA), responsabile dei segreti tecnici e/o commerciali, responsabile della trasparenza e integrità (RTI), responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), responsabile della privacy (RDP).
Il Garante del codice etico, ai soli fini della presente procedura di gara, è il direttore generale dottor Giuseppe Viola della ConfserviziCispel Lombardia.

6. Il presente disciplinare, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative le modalità di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi, come meglio specificato nel capitolato speciale allegato.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28/08/2017;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 01/09/2017 ai sensi dell' art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/1/2017, n. 20);

Il presente affidamento è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi degli associati di cui trattasi.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è quello dei tre lotti indicati nel capitolato speciale [codice NUTS: ITC4].

I CIG per singolo lotto sono stati indicati nel successivo art. 2.

Art. 2

(Procedura, oggetto e durata della gara e CIG, esclusioni)

1. La procedura di gara, aperta a qualsiasi operatore economico interessato a presentare un'offerta, relativa ai settori ordinari, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell' art. 95, d.lgs. 50/2016, senza vincolo di esclusiva in carenza di fornitura, codice CPV 33680000-0, ha ad oggetto la fornitura di prodotti senza posa in opera, e più esattamente di farmaci etici [classe 1]; farmaci equivalenti (generici) [classe 2]; parafarmaci ed altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) [classe 3], suddivisi in 3 (tre) distinti lotti, per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2019, di durata biennale, erogabili nel normale ciclo distributivo, a favore delle farmacie pubbliche anzi citate di cui: 1° lotto : Lombardia Sud – Ovest e Piemonte; CIG 7174465BCD; 2° lotto: Lombardia Centro - Nord; CIG 7174468E46; 3° lotto : Lombardia Sud – Est; CIG 7174469F19.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni più favorevoli.

Art. 3

(Ammontare dell'affidamento)

1. L'importo della fornitura, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come indicato nel seguito e nel capitolato tecnico, è superiore alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. n. 50/2016 (nel seguito anche definito come il Codice dei contratti pubblici o il Codice) ed è calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti compiuti dagli associati aderenti alla procedura di gara, al netto degli sconti.
2. L'importo della fornitura è da ritenersi puramente indicativo del valore contrattuale, potendo, in base dell'andamento del mercato nel settore distributivo dei prodotti oggetto di gara, subire oscillazioni, in aumento o in diminuzione dei volumi di vendita, senza che l'aggiudicatario possano vantare diritti e compensazioni di sorta. Pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento al fornitore.
3. La stazione celebrante ha proceduto alla determinazione dell'importo presunto della fornitura tenuto conto del patrimonio esperienziale dei singoli associati aderenti alla procedura, in adesione agli strumenti programmatici degli stessi, onde consentire agli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara di formulare una offerta economicamente e ragionevolmente consapevole a prezzi remunerativi.
4. Lo sconto offerto dagli operatori economici è applicato sul prezzo dei farmaci etici ed equivalenti determinato come da listini informatici "CODIFA"; per tutti gli altri prodotti si farà riferimento ai prezzi di cessione alla farmacia al netto dell'Iva di cui al tabulato che sarà allegato dal concorrente nella busta "B" dall'offerente come da successivo art. 4, comma 21.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle offerte)

1. L'istanza di ammissione e l'offerta economica sono redatte mediante l'utilizzo dei "modelli" predisposti dalla stazione celebrante, in quanto modulistica funzionale ad una corretta, precisa, celere, puntuale, trasparente ed oggettiva comparazione dei dati richiesti.
2. I modelli sono redatti dagli operatori economici in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
3. La stazione celebrante accetta, in alternativa, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), c), d.lgs. 50/2016, il documento di gara unico europeo.
4. Gli operatori economici, a loro scelta, possono presentare offerta per un solo lotto, per più lotti, o per tutti i lotti oggetto della procedura di gara.
5. Gli operatori economici devono far pervenire, a pena di esclusione, a Confservizi Cispel Lombardia, all'indirizzo di cui al precedente art. 1, avvalendosi del servizio postale o, in alternativa, direttamente a mano, entro le ore 12.00 (dodici virgola zero zero) del giorno 06/10/2017, tutti i gironi feriali, mattina dalle 9.30 alle 12.30, pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, venerdì pomeriggio e sabato esclusi, esclusivamente presso l'indirizzo citato nel precedente

art. 1, comma 1, un plico sigillato, controfirmato e timbrato su tutti i lembi (preincollati compresi) di chiusura dall'operatore economico, ovvero, secondo quanto previsto dai commi 7 e 8. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno (es. firma, sigla, timbro) o impronta, apposto sia sul supporto cartaceo sia su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

6. All'esterno del plico dovrà chiaramente risultare: l'indirizzo del destinatario; gli estremi del mittente, comprensivo di indirizzo, del numero di telefono, di fax, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni. Inoltre il plico dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura: «*Contiene documentazione procedura competitiva di farmaci e parafarmaci 2018 – 2019 – non aprire*».
7. Non saranno accettati plichi privi delle sopracitate informazioni essenziali.
8. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, associazione temporanea di imprese, reti di imprese, già costituiti, il plico sarà trasmesso, controfirmato e timbrato dal legale rappresentante dell'operatore economico al quale gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto scritto ed autenticato, mandato collettivo speciale con rappresentanza. La mandataria riporterà, all'esterno del plico, gli estremi di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento, all'associazione, al consorzio, o alla rete di impresa.
9. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, associazione temporanea di imprese, reti di imprese, non ancora costituiti, che si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il plico sarà trasmesso, controfirmato e timbrato, dalla futura mandataria, la quale indicherà, all'esterno del plico, gli estremi identificativi di coloro che si sono impegnati in tal senso.
10. Per i plichi inviati tramite servizio postale o depositati a mano farà fede la data di ricevimento del plico evidenziato dal timbro a data e dall'orario apposto dalla Confservizi Cispel Lombardia. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.
11. Non si procederà all'apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi già pervenuti.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta "A", è causa di esclusione.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione celebrante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione celebrante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione celebrante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. Il plico dovrà contenere due distinte buste.
13. Le buste riporteranno le seguenti diciture: «*Busta "A": Documentazione amministrativa*»; «*Busta "B": Offerta economica*».
14. La busta "B", a sua volta, conterrà tante buste quanti sono i lotti per i quali l'operatore economico intende concorrere. Ogni busta per singolo lotto riporterà al suo esterno la seguente dicitura «*Busta "B": Offerta economica - Lotto [●], CIG [●]*», avendo, dunque, cura di menzionare il numero del lotto ed il relativo CIG per il quale l'operatore economico presenta l'offerta.
15. Anche qualora l'operatore intendesse concorrere per l'aggiudicazione di un solo lotto, la busta "B", di cui al comma 13, non riporterà al suo esterno anche il riferimento al lotto ed al CIG (es. «*Busta "B": Offerta economica - Lotto [●], CIG [●]*») in quanto sarà contenuta un'altra busta con tali indicazioni.
16. Tutte le buste (busta "A", busta "B", e le buste contenute per singolo lotto nella busta "B" per singolo lotto) devono essere sigillate, controfirmate e timbrate con le stesse modalità già riportate per il plico e dovranno riportare, al loro esterno, gli estremi identificativi dell'operatore economico o degli operatori economici concorrenti (in modo analogo a quanto previsto per il plico).

17. L'istanza di ammissione e l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, con firma leggibile dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona abilitata ad impegnare il medesimo, che allega fotocopia di un proprio documento di identità leggibile in corso di validità, come nel seguito regolamentato.
18. In caso di raggruppamenti, consorzi, associazioni, rete di impresa, già costituiti, l'istanza di partecipazione è redatta da ciascuno operatore economico e sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante, che allega fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; l'offerta economica, invece, sarà sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria che allega fotocopia di un proprio documento di identità leggibile in corso di validità.
19. In caso di raggruppamenti, consorzi, associazioni, rete di impresa, non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione è redatta da ciascun operatore economico e sottoscritta da rispettivo legale rappresentante; l'offerta economica, invece, è unica ed è redatta dalla futura mandataria e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che si impegnano in tal senso, i quali allegheranno fotocopia di un proprio documento di identità leggibile in corso di validità.
20. (Prima) busta "A" – istanza di ammissione.

Con l'istanza di ammissione, l'operatore economico dichiara, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, l'assenza di motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali e economico-finanziari, come di seguito riportati:

 - A.1) requisiti di ordine generale:
 - a. di non trovarsi in una delle situazioni descritte all'art. 80, del d.lgs. 50/2016;
 - b. di non incorrere nel divieto di cui all'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
 - A.2) requisiti di idoneità professionale:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
 - A.3) requisiti di capacità economico-finanziari:
 - a. di aver eseguito, nel triennio antecedente a quello dell'anno in corso, forniture analoghe e quelle oggetto della gara per un fatturato medio annuo, al netto dell'IVA, non inferiore alla metà dell'importo posto alla base della presente gara (trattandosi di un biennio) per il lotto o i lotti oggetto dell'offerta. Tale requisito economico potrà essere soddisfatto anche nel complesso (somma dei relativi importi di fornitura) dai concorrenti raggruppati, associati, retisti, consorziati, anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice. Tale requisito trae motivazione in ragione della complessità della fornitura e del livello di servizio di cui alle attività connesse e dell'ampia platea dei destinatari su un territorio di notevole superficie e densità demografica.
 - b. l'operatore economico o ognuno degli operatori economici raggruppati, retisti, associati, e consorziati, dichiarano di non aver chiuso in perdita due esercizi anche non consecutivi rispetto ai tre esercizi 2016, 2015 e 2014. Tale requisito trae motivazione in ragione della complessità della fornitura e del livello di servizio di cui alle attività connesse e dell'ampia platea dei destinatari su un territorio di notevole superficie e densità demografica.
 - c. sarà cura dell'operatorio economico o degli operatori economici raggruppati, associati, retisti, consorziati, anche non ancora costituiti, dichiarare, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c), d.lgs. 50/2016, la sussistenza di copertura assicurativa adeguata contro i rischi professionali connessi all'appalto.
 - A.4) presentazione dell'operatore economico:

l'operatore economico oppure tutti gli operatori raggruppati, retisti, consorziati, associati, anche non ancora costituiti, presentano il proprio profilo aziendale in forma sintetica.
 - A.5) iniziative promosse dall'offerente:

L'operatore o gli operatori economici, senza che ciò possa costituire punteggio, elencano eventuali iniziative (cosiddette attività connesse) promosse (a propria totale discrezione ed oneri) a favore delle amministrazioni aggiudicatrici [ad esempio, ed a titolo non esaustivo: corsi di addestramento e/o formazione (diversi dall'ECM) o di *tutorship*; materiali e/o supporti pubblicitari (*display* fisso o mobile, *lay out* aereo, ecc.); *marketing* farmaceutico; accesso (o informazioni) a banche dati sui consumi del mercato, ecc.]. Tali iniziative si sommeranno a quanto esposto nel successivo punto A6).
 - A.6) attività e condizioni connesse
L'aggiudicatario dichiara:

- a) di effettuare le consegne al variare della sede o delle sedi delle farmacie delle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) di trasferire il diritto alla fornitura di cui trattasi, a contratto specificatamente stipulato dall'associato, al variare del medesimo per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, *et similia*);
- c) di fornire farmaci le cui scadenze non potranno essere inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi;
- d) di dar luogo, a richiesta, alle consegne nelle giornate festive;
- e) a richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, di dar luogo alla consegna in serata (*max* ore 19,30), da valutarsi poi con l'associato richiedente;
- f) di dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, da valutarsi con l'associato richiedente per la 3^a (terza);
- g) di accettare la risoluzione del contratto nelle ipotesi di liquidazione o fallimento o concordato preventivo della farmacia ovvero a quant'altro previsto dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 175/2016, ovvero sussistendo la cessione delle titolarità della farmacia e del connesso impianto, o una concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto.

A.7) garanzia provvisoria:

l'operatore economico, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 50/2016, costituisce "garanzia provvisoria" a favore di Confservizi Cispel Lombardia, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara riferito al lotto o ai lotti per il/i quale/i concorre. Pertanto la garanzia è pari per il lotto 1 ad euro 1.078.580,95, in lettere un milionesettantottomilacinquecentoottanta/95 ; per il lotto 2 ad euro 1.109.958,99, in lettere un milione centonovemilannovecentocinquantotto/99; per il lotto 3 ad euro 1.086.530,04 in lettere un milione ottantaseimilacinquecentotrenta/04. L'importo della garanzia può essere ridotta come da previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto *master* per fatti riconducibili all'aggiudicatario, o all'adozione di informazioni antimafia interdittive emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, o le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'eventuale avvalimento.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia provvisoria può essere prestata anche mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto art. 161, d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La sussistenza dei predetti requisiti sarà dichiarata, ai sensi del d.P.R. 445/2000, dal sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo, il quale rilascerà altresì copia di un documento di identità leggibile in corso di validità.

La garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione dovrà, a pena di esclusione, riguardare tutte le imprese raggruppate, retiste, associate, consorziate e dovrà essere sottoscritta dalla mandataria. Diversamente, in caso di raggruppamenti, associazioni, consorzi, rete di impresa la garanzia provvisoria sarà sottoscritta da tutti gli operatori che si impegnano a riunirsi, raggrupparsi, associarsi o costituire rete di impresa.

La garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione dovrà prevedere: a) espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Confservizi Cispel Lombardia; d) una efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto *master*. Per gli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione celebrante, valida fino alla scadenza dei contratti di fornitura e comunque sino a quando non siano state definite eventuali controversie.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

L'operatore economico produce la garanzia fideiussoria in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto/i garantito/i.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – oppure la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

- A.8) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella seguente evidenziazione : lotto 1, CIG 7174465BCD, importo contributo ANAC euro 500,00; lotto 2, CIG 7174468E46, importo contributo ANAC euro 500,00; lotto 3, CIG 7174469F19, importo contributo ANAC euro 500,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione celebrante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione celebrante esclude il concorrente dalla procedura in relazione all'lotto o ai lotti per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

E' obbligatorio inserire all'interno della prima busta "A" l'attestazione comprovante l'avvenuto versamento. Nell'ipotesi di ATI o RTI, reti d'impresa, la ricevuta è prodotta dalla sola mandataria.

- A.9) l'operatore economico o gli operatori economici indicano, dichiarano, specificano quanto di cui all'art. 7 del presente disciplinare in materia di subappalto.
- A.10) In caso di raggruppamento, associazione, consorzio, rete d'impresa, anche non costituita, la mandataria, in caso di aggiudicazione, dichiara di eseguire la fornitura in misura maggioritaria. L'istanza di ammissione specificherà la percentuale di fornitura svolta da ciascun operatore riunito, dovendosi ritenere che, nulla specificando, la quota di esecuzione della fornitura coinciderà con la quota di partecipazione alla suddetta aggregazione.
- A.11) copia del regolamento a tutela dei segreti tecnici e/o commerciali, pinzato e firmato per accettazione integrale senza riserve, datato, timbrato nell'ultima pagina.
- A.12) copia del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi, pinzato e firmato per accettazione integrale senza riserve, datato e timbrato nell'ultima pagina.
- A.13) copia del codice etico, pinzato e firmato per accettazione integrale senza riserve, datato e timbrato nell'ultima pagina.
- A.14) copia del "PASSOE" - documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante. Si ricorda che è richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese coprate e quindi il codice CIG per ogni lotto per il quale l'operatore economico concorre

21. (Seconda) busta "B"

L'offerta economica, distinta per ogni singolo lotto offerto, ciascuna in competente bollo, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare (all. n. 2) dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, in ogni sua pagina (se trattasi di fogli sciolti) ovvero nell'ultima pagina (in caso di fogli pinzati) secondo le modalità di cui al presente art. 4, commi da 15 a 19, del presente disciplinare.

Fermo restando che l'operatore economico può offrire per uno o più o tutti i lotti, non sono ammissibili più offerte formulate dallo stesso operatore, sia singolarmente sia in raggruppamento, riferite ad un medesimo lotto. L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, per ogni lotto al quale concorre, lo sconto offerto per ciascuna classe di prodotto, in cifre e in lettere, comprensivo di ogni onere e spesa connesso alla fornitura. In caso di discordanza tra cifre e lettere varrà l'indicazione più favorevole ai fini dell'aggiudicazione. Da cui, anche sotto il profilo della geolocalizzazione dei lotti, come da successiva tav. 1, si ha:

Classe di prodotti/lotti

(tav. 1)

Classe di prodotti	Geolocalizzazione per aree	Lotto numero	Peso indicativo singolo lotto (su 100)	Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100)	Sconto minimo
Classe 1	Lombardia Ovest e Piemonte	1	67 %	89 %	32,50 %
Classe 2			8 %	11 %	38,35 %
Classe 3			25 %		2,20 %
Classe 1	Lombardia Nord	2	64 %	86 %	32,50 %
Classe 2			11 %	14 %	38,35 %
Classe 3			25 %		2,20 %
Classe 1	Lombardia Sud – Est	3	68 %	86 %	32,50 %
Classe 2			8 %	14 %	38,35 %
Classe 3			24 %		2,20 %

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dei sconti offerti.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizionate, né offerte a rialzo.

Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell' art. 59, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà espresso lo sconto medio ponderato maggiore rispetto agli altri concorrenti e comunque pari o superiore allo sconto minimo.

Le offerte che presentano uno sconto inferiore allo sconto minimo non saranno ritenute valide.

Gli sconti, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, per quanto riguarda i farmaci etici ed equivalenti, sono applicati facendo riferimento ai listini informativi "CODIFA"; per tutti gli altri prodotti, lo sconto sarà applicato ai prezzi di cessione alla farmacia al netto dell'Iva. Pertanto, ogni offerente inserisce, nella busta "B", e più esattamente nelle buste ivi contenute per singolo lotto, il proprio tabulato dei prezzi di cessione dei prodotti non farmaco etico e non equivalenti, senza indicazione di sconto, pinzato e firmato, timbrato e datato nell'ultima pagina come da offerta economica.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta di Confservizi Cispel Lombardia, spiegazioni sulle offerte economiche che appaiono anormalmente basse. Si rinvia, sul punto, alle previsioni di cui all' art. 97, d.lgs. 50/2016 che, come tali, saranno applicate.

Nell' ipotesi di parità di offerta si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione celebrante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Art. 5

(Criterio di aggiudicazione)

1. La fornitura di prodotti oggetto di gara è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
2. Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà espresso lo sconto medio ponderato maggiore rispetto agli altri concorrenti e pari o superiore allo sconto minimo sopra indicato nella tav. 1.
3. L'applicazione di tale criterio trova motivazione nel fatto che trattasi di prodotti senza posa, che presentano, anche con riferimento alla prassi produttiva del mercato di riferimento, norme e caratteristiche standardizzate su tutto il

territorio nazionale a valere per l'insieme dei produttori, senza alcun intervento merceologico da parte del grossista e che non risultano modificabili su richiesta della stazione celebrante. Ne consegue che non sussistono le condizioni per un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto "qualità/prezzo" e che le attività connesse risultano d'importo assai ridotto in relazione all'importo del contratto, quali condizioni di mercato già note alla stazione celebrante nella fase di predisposizione del bando. Per tali oggettive circostanze non risulta possibile avvantaggiare un predeterminato fornitore o un insieme di fornitori.

4. Si procederà alla valutazione delle offerte assegnando la prima posizione in graduatoria all'offerente che avrà presentato lo sconto medio ponderato maggiore per singolo lotto.
5. Criteri di valutazione dell'offerta economica:
 - a. per i lotti 1, 2, 3, una volta noto lo sconto per classe di prodotti 1, 2 detto sconto è pesato per i rispettivi pesi di ponderazione come da tav. 1, e ne è fatta la somma.
 - b. la graduatoria attribuisce la prima posizione al concorrente che ha offerto lo sconto medio ponderato massimo, esponendo gli altri concorrenti in ordine decrescente di detto sconto sino al concorrente che ha offerto lo sconto medio ponderato minimo.
6. La commissione giudicatrice adotterà i singoli calcoli alla terza cifra decimale con troncatura, arrotondando in ogni calcolo detta terza cifra da 0,001 – 0,500 a 0, e da 0,501 – 0,999 a 1.

Art. 6

(Commissione giudicatrice e procedura di aggiudicazione)

1. La commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti effettivi e da n. 2 componenti supplenti, individuati con caratteristiche professionali tali da tenere conto del livello di complessità dell'appalto, attribuendo il ruolo di presidente ad un soggetto dotato di adeguato *curriculum vitae* (da predisporre nello *standard* europeo) esperienza e competenza.
Tutti i componenti della commissione dichiarano prima dell'assunzione del mandato l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, verificate dal RPC.
2. La procedura di gara sarà articolata in più fasi omogenee, ciascuna delle quali potrà svolgersi in una o più sedute pubbliche o riservate che saranno tutte verbalizzate e controfirmate.
 - a. Verifica della documentazione amministrativa (busta "A")
 - a.1) la commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara il 12/10/2017 ore 10.00 presso la sede della Confservizi Cispel Lombardia come indicato nel precedente art. 1. A tale seduta potranno presenziare i legali rappresentanti degli offerenti o loro rappresentanti muniti di apposita delega scritta e del documento d'identità del delegante oltre al proprio che sarà riprodotto dalla Confservizi Cispel Lombardia in copia.
 - a.2) In tale seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà:
 - i) a confermare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei suoi componenti;
 - ii) a verificare l'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle buste "A", "B";
 - iii) all'apertura della busta "A" di tutti i plichi pervenuti entro i termini ed alla elencazione dei documenti presentati.

In adunanza riservata la commissione giudicatrice procederà alla valutazione della documentazione amministrativa, comunicando immediatamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, ai candidati le eventuali ipotesi di esclusione, non ammissione, o ammissione con riserva.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione celebrante assegna al concorrente un termine di 9 (nove) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e

i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione celebrante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione celebrante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

3. Apertura e valutazione delle offerte economiche (busta "B").
 - a. la commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "B" ed all'elencazione delle buste in essa contenute, il cui numero potrà variare a seconda del numero di lotti per i quali l'operatore economico concorrere. Aprirà poi la busta o le buste contenente l'offerta economica e ne elencherà il contenuto, esponendo la misura degli sconti ivi contenuti.
 - b. completate le formalità di apertura delle buste "B", la commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alle elaborazioni matematiche, secondo i criteri di valutazione prefissati e alla predisposizione della graduatoria provvisoria.
4. Anomalia. Aggiudicazione.
 - a. la commissione invita gli operatori economici a fornire le spiegazioni sulle offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, procedendo ai sensi dei commi 1, 3-bis e 2 di detto articolo. Sussistendone i presupposti (e cioè un numero di offerte pari o maggiore di cinque), la commissione all'atto del suo insediamento effettuerà il sorteggio previsto da detto comma 2, lett. e).

Ai fini della verifica dell'anomalia dei prodotti parafarmaceutici (classe 3) sarà cura della commissione verificare un campione significativo di n. 30 (trenta) voci all'interno del listino del fornitore, ricorrendo alle tavole dei numeri statistici casuali. A parità di voci (prodotti) il calcolo del relativo valore sarà rilevato per ogni concorrente. Rispetto al valore minimo di detto campione, saranno invitati a fornire chiarimenti i concorrenti che presentano uno scostamento superiore al 2,00% (due per cento) rispetto al valore minimo.
 - b. la commissione dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, ricevute le spiegazioni dell'operatore economico entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, siano risultate non congrue, ne chiede ulteriori spiegazioni le cui risposte saranno dariceversi entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, procedendo ad escludere l'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o non le presenti entro il termine anzidetto, e dandone comunicazione.

Nell'ipotesi in cui i concorrenti ammessi risulteranno essere in numero inferiore a 5 (cinque), la commissione giudicatrice procederà come segue ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 50/2016 :

 - a. verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
 - b. riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - c. richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "B – Offerta Economica", con riferimento al lotto o ai lotti offerti, oppure qualora ritenute non sufficienti, nella richiesta si possono indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - d. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - e. Si esaminano gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le si ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;
 - f. Si può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
 - g. Si può escludere l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzo o di costi proposti.
5. La commissione giudicatrice predispone e trasmette la graduatoria provvisoria agli organi istituzionali di Confservizi Cispel Lombardia, i quali, dopo aver svolto gli opportuni controlli e verifiche, ed aver richiesto i documenti comprovanti il possesso requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, procedono all'approvazione della graduatoria rendendola definitiva. Qualora, in capo all'operatore economico collocatosi primo in graduatoria sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dal bando e dal relativo disciplinare, l'aggiudicazione della fornitura sarà disposta a favore del concorrente che segue in graduatoria.
6. Dell'aggiudicazione è data comunicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa, nonché nelle altre ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), entro cinque (5) giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria definitiva.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
8. Confservizi Cispel Lombardia si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in caso di

presentazione di una sola offerta valida e potrà altresì, non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea dalla Confservizi Cispel Lombardia, in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.o insorgano motivi di pubblico interesse. Se la gara è stata già aggiudicata, è facoltà della Confservizi Cispel Lombardia di non stipulare il contratto di appalto.

9. Confservizi Cispel Lombardia, non applica quanto previsto dall' art. 59, comma 2, lett. «b», e dall' art. 63, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016.

Art. 7

(Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 50/2016. In tal senso il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Il subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del lotto o dei lotti di cui l'operatore economico è risultato aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto la fornitura, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2, previa autorizzazione della stazione celebrante, purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto ed a condizione che l'aggiudicatario, nell'istanza di partecipazione (busta "A"), abbia manifestato la volontà di ricorrere al subappalto, procedendo ad indicare la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi nel corso della fornitura ed i relativi recapiti telefonici (quali, telefono fisso in ufficio almeno n° 1, telefono per comunicazioni fax n° 1, telefoni mobili almeno n° 1) nonché la parte della fornitura che si intende subappaltare (lotto, CIG, classe, valore economico del subappalto). L'operatore economico, in sede di offerta, allega DGUE, a firma dei subappaltatori, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI.
È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.
Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un subappaltatore che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
4. L'aggiudicatario è tenuto a depositare o trasmettere il contratto di subappalto presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni prima la data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in relazione al lotto ed alle classi di cui alla precedente tav. 1, sia in termini prestazionali che economici.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le autorizzazioni dalla amministrazione aggiudicatrice determina la nullità del contratto di subappalto.
7. Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli operatori economici saranno conservati nelle banche dati della Confservizi Cispel Lombardia, quale titolare del trattamento. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.
I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso ai documenti del procedimento presentate dai soggetti interessati ai sensi della l. 241/1990 e del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.
2. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà dell'operatore economico avvalersi dei diritti riconosciuti dal d.lgs. 196/2003, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.
3. Confservizi Cispel Lombardia non divulgherà le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti a soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privato o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Titolo II

AGGIUDICAZIONE

Art. 9

(Stipulazione dei contratti e cauzione definitiva)

1. Confservizi Cispel Lombardia stipulerà il contratto *master* con l'aggiudicatario o con gli aggiudicatari.
2. In caso di raggruppamenti, consorzi, associazioni, rete di impresa, il contratto *master* sarà sottoscritto dalla mandataria alla quale i singoli operatori economici hanno conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura sarà conferita al legale rappresentante della mandataria o della società capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per

giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione celebrante. Alla mandataria o società capogruppo spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto *master* o dai singoli contratti di fornitura. Gli operatori economici riuniti, raggruppati, consorziati o associati restano solidalmente responsabili nei confronti della stazione celebrante, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli eventuali subappaltatori.

3. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta antimafia, fatto salvo quanto previsto dall' art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall' art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione celebrante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.
4. La stipulazione del contratto *master* ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria da parte degli organi istituzionali di Confservizi Cispel Lombardia. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La stipulazione del contratto *master* avverrà nel giorno e luogo che saranno comunicati all'aggiudicatario da Confservizi Cispel Lombardia.
5. L'aggiudicatario, per la stipulazione del contratto *master*, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, rispettando le stesse modalità di cui all'art. 4, comma 20, punto A.7), pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo, a favore di Confservizi Cispel Lombardia, ridotto ai sensi del d.lgs. 50/2016.
6. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche per cause imputabili a subappaltatori, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.
7. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione celebrante.
8. La garanzia è reintegrata nell'ipotesi in cui le farmacie, per il tramite di Confservizi Cispel Lombardia, si siano avvalse, in tutto o in parte, della stessa durante l'esecuzione del contratto.
9. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza dei contratti di fornitura e, comunque, fino a quando non siano state definite eventuali controversie.
10. Confservizi Cispel Lombardia si riserva la facoltà di dichiarare l'impresa aggiudicatrice decaduta e di aggiudicare l'affidamento al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero di motivatamente indire una nuova procedura di gara, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria:
 - a. non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto;
 - b. rinunci all'affidamento aggiudicatosi;
 - c. non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo;
 - d. sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti per partecipazione alla procedura previsti dal bando di gara e dal relativo disciplinare;
 - e. gli operatori economici, contravvenendo agli impegni assunti, non abbiano proceduto alla costituzione del raggruppamento o del consorzio, rete di impresa, associazione.
11. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 10 del presente articolo comporta l'incameramento della cauzione provvisoria e l'accollo a carico dell'aggiudicatario delle spese da sostenersi per l'eventuale rinnovo della procedura di gara, fatto comunque salvo il risarcimento di qualsiasi ed ulteriore danno che dovesse derivarne.
12. Stipulato il contratto *master*, le amministrazioni aggiudicatrici procederanno alla stipula dei singoli contratti di fornitura.
13. La stipulazione dei singoli contratti di fornitura avverrà nel giorno e luogo che saranno comunicati all'aggiudicatario dalle amministrazioni aggiudicatrici.
14. L'impresa aggiudicataria che non proceda alla stipula del contratto di fornitura con le singole amministrazioni aggiudicatrici dovrà corrispondere alle amministrazione aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa da quest'ultima sostenuta in conseguenza del ricorso ad un diverso appaltatore quantificabile nella differenza tra il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria e quello offerto dal secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria o dal nuovo aggiudicatario in caso di esperimento di nuova procedura di gara. Si provvederà al recupero di tale somma mediante rivalsa sulla cauzione provvisoria.

Art. 10

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese per la pubblicità legale, ai sensi dell' art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2/12/2016 (GU 25/1/2017, n. 20), inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della presente procedura saranno ad intero carico dell'aggiudicatario/aggiudicatari per euro 6.848,00 e ripartiti tra gli aggiudicatari nella misura direttamente proporzionale al valore per lotto aggiudicato e dovranno essere rimborsate alla Confservizi Cispel Lombardia entro il

termine di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall' aggiudicazione.

Sono a carico dell' aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

2. La fornitura è soggetta alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972.

Art. 11

(Accertamenti antimafia)

1. L'aggiudicatario sarà sottoposto agli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora i suddetti accertamenti evidenziassero una posizione soggettiva non legittimata a contrarre con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione della fornitura sarà annullata e si procederà a nuova aggiudicazione, procedendo in danno verso l'inadempiente fatta salva ogni altra impregiudicata azione a tutela degli interessi di Confservizi Cispel Lombardia.

Art. 12

(Pagamenti)

1. Tutti gli eventuali versamenti sono – esclusivamente – effettuati a favore di Confservizi Cispel Lombardia su Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano n. 4, Regione Lombardia, IBAN IT52 L056 9601 7980 0005 3513 X77, n. di Conto 000053513X77 con la causale che la circostanza comporta e cioè “Gara Farmaci 2018-2019”.

Art. 13

(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente “Disciplinare di gara” si fa riferimento a quanto indicato nel “Bando di gara” e nel “Capitolato speciale di fornitura”.

Titolo III

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14

(Penali in caso d'inadempienza ad obblighi contrattuali)

1. Nel caso in cui la fornitura non venga effettuata con le modalità e nei termini richiesti, secondo le indicazioni contenute nel capitolato, o vengano riscontrate deficienze nella fornitura stessa, l'amministrazione aggiudicatrice addebiterà all'aggiudicatario le penalità previste dal capitolato ovvero le condizioni previste in tal senso nel presente disciplinare.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la risoluzione del contratto di fornitura in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati e relativo capitolato, e comunque secondo quanto previsto anche dal presente articolo. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 108, d.lgs. 50/2016, in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, e dei mancati guadagni per i seguenti motivi:
 - a. per motivi di pubblico interesse;
 - b. qualora l'amministrazione aggiudicatrice proceda alla cessione dell'azienda o ramo di azienda o a trasferimento della singola titolarità della farmacia e del connesso impianto ovvero di cessazione di attività, o di concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico,
 - c. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo dell'operatore economico, ovvero nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa, la procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della mandante;
 - d. mancata ricostituzione della garanzia definitiva.
2. L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672, del codice civile.
3. Il contratto, in qualunque momento, può essere comunque trasferito dall' amministrazione aggiudicatrice a soggetto diverso, ai sensi di legge, senza che l'appaltatore possa opporsi o vantare alcunché.
4. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo amministrativo della amministrazione aggiudicatrice.
5. Dell'assunzione dell'atto viene data comunicazione all'appaltatore con notificazione a termini di legge.

Art. 16

(Effetti della risoluzione per inadempienza dell'appaltatore)

1. Con la risoluzione del contratto per fatti imputabili all'appaltatore sorge nell'amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno dell'appaltatore inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura e dei relativi importi.
3. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto

- a quelle previste dal contratto risolto.
4. Esse sono coperte dalla garanzia definitiva e, ove esso non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'amministrazione aggiudicatrice sui beni dello stesso.
 2. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Titolo IV ALTRI ASPETTI

Art. 17

(Disciplina generale e residuale)

1. Oltre alle prescrizioni del presente disciplinare e relativo capitolato e relativi allegati, l'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza:
 - a. di tutte le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. delle leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c. delle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d. dei contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.
 - e. delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f. delle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento;
 - g. delle norme sulla *privacy* di cui al d.lgs. 196/2003;
 - h. sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le disposizioni vigenti del d.lgs. 50/2016 per gli appalti di forniture senza posa in opera.

Art. 18

(Documentazione di gara)

1. Sul sito *web* di Confservizi Cispel Lombardia è pubblicata la seguente documentazione di gara:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - modello di istanza di ammissione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente modelli riferiti alle dichiarazioni sostitutive relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 rubricato *Motivi di esclusione* del d.lgs. 50/2016, comma 1 e 5, lett. l), del d.lgs. 50/2016, rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 (allegato al disciplinare di gara);
 - modello di offerta economica;
 - capitolato speciale di fornitura;
 - regolamento sui segreti tecnici e/o commerciali di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - regolamento per l'accesso agli atti amministrativi di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - codice etico di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - schema di contratto *master* ;
 - elenco ed importi netto sconto storico e prima dell'IVA di legge delle amministrazioni aggiudicatrici suddivise per lotto 1, 2 e 3 e relative geolocalizzazioni;
 - DGUE;
2. Tutta la documentazione di gara ed i relativi dati resteranno di proprietà intellettuale della Confservizi Cispel Lombardia.

Art. 19

(Richieste di chiarimento)

1. Al RUP sono indirizzate eventuali richieste di chiarimento relative la procedura di gara.
2. Le richieste di chiarimento sono inviate in lingua italiana, all'indirizzo pec confservizilombardia@peceasy.it, avendo cura di specificare nell'oggetto che trattasi di "*richiesta di chiarimento – gara farmaci 2018 -2019*".
3. I chiarimenti saranno richiesti almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione del già citato plico e le risposte saranno fornite sino a 3 (tre) giorni solari antecedenti la data di presentazione del già citato plico di cui al precedente art. 4 comma 5.
4. Le risposte, in lingua italiana, oltre che trasmesse al richiedente, saranno poste, in forma anonima, a disposizione di tutti i partecipanti.
5. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del citato decreto.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione celebrante e

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di cui al precedente comma 2 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione celebrante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 20

(Verifiche e controlli)

1. Ogni concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara nonché l'assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80, d.lgs. n. 50/2016.
2. Confservizi Cispel Lombardia procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali - inerenti la presente gara tramite la BDNCP, pur riservandosi di richiedere in qualsiasi momento agli operatori economici la trasmissione di documenti comprovanti il possesso di requisiti e di quanto altro previsto per la partecipazione dal presente disciplinare.

Confservizi Cispel Lombardia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, procedendo nelle more della risposta all'ammissione dell'operatore economico con riserva.

Nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso il detto sistema, Confservizi Cispel Lombardia provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima e l'integrazione della documentazione amministrativa. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

Art. 21

(Lotti funzionali: presupposti e finalità)

1. La presente gara (come da precedente tav. 1) è stata suddivisa in tre lotti (denominati: 1, 2 e 3) corrispondenti ad altrettante funzionali aree geografiche omogenee (pari a n. 3), tenendo conto che l'interesse perseguito dagli associati aderenti alla procedura competitiva di cui trattasi è quello di ottimizzare la scontistica applicata sugli approvvigionamenti delle forniture in argomento, fruendo delle attività connesse, con l'intento di perseguire un sensibile risparmio economico.
2. La determinazione tiene conto – altresì – del fatto che l'attuale contesto economico nazionale (e regionale) riflette un *trend* (dal 2008) di riduzione della spesa delle famiglie per i consumi in generale, alla quale non costituisce eccezione la quota di spesa destinata alla cura di sé stesso (*id est*, della persona). Conseguentemente la leva del prezzo costituisce un vantaggio competitivo per le farmacie sia in generale sia in particolare, anche ricorrendo al così detto “paniere dei prezzi calmierati”, a beneficio della propria utenza: beneficio competitivo che non potrebbe essere perseguito frazionando in ulteriori lotti l'ammontare dell'appalto di cui trattasi.
3. Va confermato che un ulteriore frazionamento rispetto ai tre lotti geolocalizzati come da presente disciplinare e capitolato, non risulterebbe coerente con il perseguimento dei principi di sana gestione (cfr. l'art. 1, comma 553, l. 147/2013, l'art. 19, comma 5, d.lgs. 175/20216) e quindi con il perseguimento del già citato equilibrio economico-finanziario, garantendo nel contempo elevati *standards* organizzativi e funzionali, in una logica territoriale regionale integrata, tenendo altresì conto che trattasi di forniture continuative ad oggetto determinato e connessi servizi ad elevato contenuto valoriale, quali fattori tra di loro interagenti e coordinati.
4. A sostegno del provvedimento va considerato – ancora – che eventuali minori volumi per i singoli appalti (*id est*, per gli appalti ulteriormente frazionati) non consentirebbero di conseguire i vantaggi competitivi coerenti con l'interesse perseguito dagli associati Confservizi Cispel Lombardia aderenti alla presente procedura competitiva, non trattandosi di disporre solo del maggior sconto commerciale ma anche di fruire della platea delle attività connesse a significativo valore aggiunto, oggetto di gara.

Da ciò discende che la concreta convenienza economica va individuata (*in primis*), nella riduzione del costo del venduto (aumentando la percentuale di sconto delle forniture (previa gara collegiale) e, quindi, nel conseguente incremento del margine di contribuzione lordo (MCL), quale margine capace di incidere sulla possibilità di fidelizzazione della clientela attraverso (ove possibile) la leva del prezzo, mantenendo *standards* di redditività fisiologici e tali da consentire la ricerca di un ragionevole equilibrio economico-finanziario.

5. In relazione alla concreta convenienza economica, a parità di costi totali (residui) di funzionamento, va rilevato che la dualità degli obiettivi indicati (livello di fidelizzazione della domanda in presenza di un ragionevole equilibrio economico-finanziario come definito dall'art. 3, comma 1, lett. «fff», d.lgs. 50/2016 e degli artt. 1, comma 2 e 5,

comma 1, d.lgs. 175/2016), è resa possibile o meno in funzione della misura del citato MCL (il quale, nel settore di cui trattasi, considerata l'incidenza del costo del venduto, rappresenta il vero e proprio *gap* valoriale). Nel concreto, sarà così possibile fruire di uno *standard* delle attività connesse in modo omogeneo ed integrato a livello regionale così come richiesto all'appaltatore (o agli appaltatori) in termini di logistica, frequenza delle consegne, stoccaggi, fruibilità di prodotti, quali fattori qualitativi omogenei, per tutte le farmacie pubbliche al dettaglio di cui trattasi.

Art. 22

(Avvalimento)

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva[ad esempio: iscrizione alla CCIAA, oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità.
2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice (id est associato) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino al lotto o a più lotti o a tutti i lotti sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
3. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 23

(Documento di gara unico europeo)

1. Nella circostanza che il concorrente non utilizzasse l' allegato n. 1 al presente disciplinare, salvo per le indicazioni richieste e non ricomprese nel DGUE, il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito indicato nel precedente art. 1, comma 1, secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, la dichiarazione sostitutiva di cui all' allegato n. 1 al presente disciplinare (istanza di ammissione) che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all' avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
 - 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
 - 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorzata;
 - 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 5) PASSOE dell'ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
 - 6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

In caso di subappalto qualificante

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità enorme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 24

(Partecipazioni in forma associata e condizioni di partecipazione)

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016, è vietato ai concorrenti di partecipare al lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete o retisti o reti d'impresa);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016, al concorrente che partecipa al lotto o ai lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i concorrenti che presentano offerta per più lotti, possono parteciparvi nella medesima o diversa forma (singola o associata).
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del d.lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Art. 25

(Altre informazioni)

1. L'eventuale assegnazione del contratto implica, da parte dell'impresa aggiudicataria, l'impegno al rigoroso rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire gli atti illeciti di cui al d.lgs. 231/2001 ed alla l. 190/2012, questo anche da parte degli eventuali subappaltatori.
2. La gara verrà eseguita in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal capitolato per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse.
3. Non è previsto il sopralluogo.

Art. 26

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie inerenti la presente procedura nonché quelle derivanti dal contratto *master* e dai contratti specifici di ogni associato di cui trattasi, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

f.to Rag. Stefano Carcano
RUP

Allegati

- istanza di ammissione e dichiarazioni amministrative (busta "A"), all. n. 1;
- *fac-simile* offerta economica (busta "B"), all. n. 2;
- regolamento di accesso agli atti amministrativi (l. 241/1990) valido solo ai fini della presente gara;
- regolamento a tutela del segreto tecnico e/o commerciale, valido solo ai fini della presente gara;
- codice etico (d.lgs. 231/2001), valido solo ai fini della presente gara;
- schema contratto *master*;
- elenco farmacie lotto 1;
- elenco farmacie lotto 2;
- elenco farmacie lotto 3;